

di L.1.343.445 (Lire UNMILIONETRECENTOQUARANTATREMILAQUATTRO-
CENTOQUARANTACINQUE);

VENGA ISCRITTA IPOTECA LEGALE SULL'IMMOBILE OGGETTO DELLA COM-
PRAVENDITA E PRECISAMENTE SU:

Alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di San Vito
dei Normanni, alla via XXV Luglio n.64, lotto 2, scala C, piano
PRIMO, interno TRE (N.3), composto di tre vani utili ed accesso-
ri, nei confini di: via XXV Luglio, residua proprietà dell'Isti-
tuto, vano scala condominiale ed alloggio assegnato a Calame
Giuseppe, salvo altri.

E' censito nel N.C.E.U. di San Vito dei Normanni alla partita
3623 foglio 27 mappale N.510 sub.3 via XXV Luglio s.n. (era
civico 64) P.I. categoria A/3 classe 2° vani 5,00 RCL.660.

L'ipoteca in oggetto si estende anche alle ragioni condominia-
li relative all'immobile in oggetto.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREZZO

La somma di L.1.343.445 sopra specificata dovrà essere pagata
da Maizza Arcangelo, come sopra generalizzato, all'Istituto Au-
tonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi in N.36
(numero TRENTASEI) rate mensili, consecutive e posticipate, del-
l'importo di L.37.318 (Lire TRENTASETTEMILATRECENTODICIOTTO)
cadauna, da corrispondersi entro il primo e non oltre il quinto
giorno di ogni mese, a partire dal mese di aprile 1983 e sino a
tutto il mese di marzo 1986.

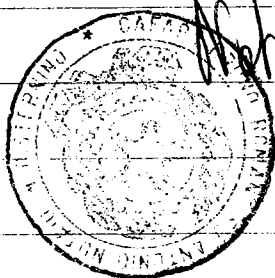
Il pagamento delle rate mensili di ammortamento dovrà essere

effettuato mediante versamento su C/C postale n.216721 intestato a I.A.C.P. Brindisi - Cassa DD.e PP. - alienazione stabili.

PRECISAZIONI GIURIDICHE

Le Parti hanno richiesto i benefici fiscali previsti dalla L.14.2.1963 n.60 e dalle altre leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

Brindisi li 20.5.1984



Mar. Geo. Biondi

CONSERVATORIA PR. II. DI BRINDISI

22 MAG. 1984

Formalità esecutiva

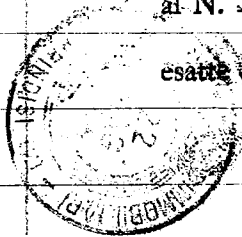
al N. 8228

518

particolare

esatte Lire

62.500 (sempre di cui 500)



IL CONSERVATORE
(dott. CRESCENZO SIENA)



Avv. Prof. Bruno Romano Cafaro
NOTAIO
Via F. Filzi, 20 - CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. CFR BNR 38T16 A182K
Part. IVA 00157850744

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

NOTA DI TRASCRIZIONE

In forza di scrittura privata in data 12.5.1984 autenticata in pari data dal Notaio CAFARO Bruno Romano, al n.9594 del suo repertorio, in corso di registrazione.

A FAVORE DI

MAIZZA ARCANGELO, nato in San Vito dei Normanni il 7.2.1932 ed ivi residente alla via XXV Luglio n.64, codice fiscale MZZ RNG 32B07 I396S, che ha dichiarato di essere coniugato con MARULLI MARIA CONCETTA, nata in San Vito dei Normanni il 2.9.1935 e con lui convivente, codice fiscale MRL MCN 35P42 I396C, e di trovarsi con la stessa in regime di comunione legale dei beni.

CONTRO

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, (codice fiscale 00061820742), in persona del suo Presidente pro-tempore e legale rappresentante: NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13.3.1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla via Casimiro n.27.

SI CHIEDE

La trascrizione dell'atto in epigrafe con il quale l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, ha venduto a MAIZZA ARCANGELO, che ha accet-

tato ed acquistato, per sè, i suoi eredi ed aventi causa, il seguente bene immobile: _____

_____ OGGETTO _____

Alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di San Vito dei Normanni, alla via XXV Luglio n. 64, lotto 2, scala C, piano PRIMO, interno TRE (N. 3), composto di tre vani utili ed accessori, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise. _____

Esso confina con: via XXV Luglio, residua proprietà dell'Istituto, vano scala condominiale ed alloggio assegnato a Calamo Giuseppe, salvo altri. _____

E' censito nel M.C.E.U. di San Vito dei Normanni alla partita 3623, foglio 27 mappale N. 510/3 via XXV Luglio s.n. (ora civico 64) - P.I. - categoria A/3 - classe 2° - vani 5,00 - RCL. 660. _____

L'appartamento in oggetto risulta meglio descritto nella planimetria che è stata allegata al contratto sotto la lettera "A". _____

L'alloggio è stato venduto e trasferito in proprietà a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diverso dell'abitazione. _____

_____ PREZZO DELLA COMPRAVENDITA _____

La compravendita è stata fatta ed accettata per il prezzo di L.1.219.512 (Lire UNMILIONEDUECENTODICIANNOMILACINQUECENTODODICI)._____

Tale somma, maggiorata dagli interessi di Legge, l'acquirente si impegna a versare all'Istituto mediante il pagamento di numero TRENTASEI (N.36) rate mensili costanti, consecutive ed posticipate, dell'importo di L. 37.318 (Lire TRENTASETTEMILATRECENTODICIOTTO) ciascuna, da corrispondersi entro il primo e non oltre il quinto giorno di ogni mese a partire dal mese di aprile 1983 e sino a tutto il mese di marzo 1986._____

Le TRENTASEI (N.36) rate mensili sopra specificate, saranno garantite da IPOTECA LEGALE ai sensi dell'articolo 2834 del codice civile._____

_____ GARANZIE _____

L'I.A.C.P. ha garantito la piena e libera proprietà dell'alloggio in oggetto e dell'area sulla quale esso sorge, per cui ha prestato, all'acquirente, le garanzie di Legge._____

_____ PRECISAZIONI GIURIDICHE _____

La scrittura privata in oggetto resterà depositata nei rogiti del Notaio Autenticante._____

Il presente atto gode dei benefici fiscali ed agevolazioni fiscali previsti dalle Leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica._____

Si allega copia autenticata della nominata scrittura
privata.

Brindisi 18.5.1984

Not. Piero Raimi

CONSERV. DI BRINDISI
22 MAG. 1984

Formalità escl. di

al N. 8228

esatte Lire 15.500 (7354 particolare
Amministrato 500)

IL CONSERVATORE
(dott. CRESCENZO SIENA)





Registro N. 9594
Raccolte N. 2726

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIA-
LE PUBBLICA CON PAGAMENTO RATEALE DEL PREZZO, ai sensi della
Legge 8 agosto 1977 n.513 e Legge 5 agosto 1978 n.457.

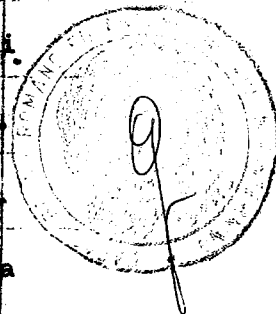
Con la presente scrittura privata, intervenuta oggi in Brindisi
fra i sottoscritti:

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi
domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla
via Casimiro n.27, il quale interviene e stipula questo atto,
non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza dell'Istituto
Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi (codice
fiscale 00061820742), nella sua qualità di Presidente pro-tempo-
re e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto
infra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto medesimo n.4043, in data 8.2.1983, che, in es-
tratto conforme, trovasi nei rogiti del Notaio, che autenticcherà
il presente atto.

2) MAIZZA ARCANGELO, operaio, nato in San Vito dei Normanni il 7
febbraio 1932 ed ivi residente alla via XXV Luglio n.64, codice
fiscale MZZ RNG 32B07 I396S, che dichiara di essere coniugato
con MARULLI MARIA CONCETTA, casalinga, nata in San Vito dei Nor-
manni il 2 settembre 1935 e con lui convivente, codice fiscale
MRL MCN 35P42 I396C, e di trovarsi con la stessa in regime di
comunione legale dei beni.

PREMESSO

che MAIZZA ARCANGELO, assegnatario di un alloggio di edilizia



residenziale pubblica sito nel Comune di San Vito dei Normanni
(BR) alla via XXV Luglio n.64,lotto 2,scala C,Piano PRIMO,in-
terno TRE (N.3),composto di tre vani utili ed accessori,ha
chiesto a suo tempo la cessione in proprietà dell'alloggio
predetto; -----

- che,in accoglimento di tale istanza,l'Istituto Autonomo Case
Popolari per la Provincia di Brindisi ha dato formale comunica-
zione del prezzo di cessione dell'alloggio,con lettera racco-
mandata del 13 aprile 1983 prot.3263,prezzo che è stato ricon-
fermato nella stessa misura già comunicata all'assegnatario
con lettera raccomandata del 22.4.1967 prot.3147; -----

- che pertanto,a norma dell'art.52 della Legge 5 agosto 1978
n.457,il contratto deve considerarsi concluso; -----

Tutto quanto innanzi premesso e che deve considerarsi parte
integrante del dispositivo che segue,con il presente atto, --

----- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----

ART.1 - L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di
Brindisi,come sopra rappresentato ed in appresso più brevemen-
te indicato "Istituto",vende a MAIZZA ARCANGELO,in appresso
più brevemente indicato "acquirente",che accetta ed acquista
per sè,i suoi eredi ed aventi causa,l'alloggio compreso nel
fabbricato sito nel Comune di San Vito dei Normanni,alla via
XXV Luglio n.64,lotto 2,scala C,piano PRIMO,interno TRE (N.3),
composto di tre vani utili ed accessori,oltre la proprietà
pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise. -----



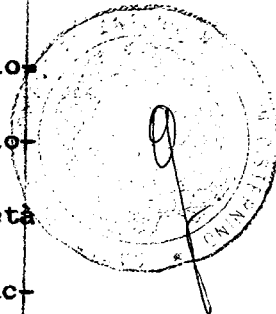
Esso confina con: via XXV Luglio, residua proprietà dell'Istituto, vano scala condominiale ed alloggio assegnato a Calamo Giuseppe, salvo altri. -----

E' censito nel N.C.E.U. di San Vito dei Normanni alla partita 3623 foglio 27 mappale N.510 sub.3 via XXV Luglio s.n. (ora civico 64) P.I. categoria A/3 classe 2° vani 5,00 RCL.660, in testa all'Istituto, come da certificato catastale, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Brindisi. -----

L'appartamento in oggetto risulta meglio descritto nella planimetria che, esaminata e riscontrata esatta dalle Parti e da esse firmata, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "A". -----

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione. -----

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale quota di comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infra citato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distac-



chi del fabbricato che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno. -----

L'acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art.1227 del codice civile. -----

ART.2 - La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di L.1.219.512 (Lire UNMILIONEDUECENTODICIANNOVEMILACINQUECENTODODICI), quale risulta dalla lettera di comunicazione del prezzo di cui in premessa. -----

Tale somma, maggiorata degli interessi di legge, l'acquirente si impegna a versare all'Istituto mediante il pagamento di numero TRENTASEI (N.36) rate mensili costanti, consecutive ed posticipate, dell'importo di L.37.318 (Lire TRENTASETTEMILATRECENTODICIOTTO) cadauna, da corrispondere entro il primo e non oltre il quinto giorno di ogni mese a partire dal mese di aprile 1983 e sino a tutto il mese di marzo 1986. -----

Il pagamento delle rate mensili di ammortamento, come sopra stabilite, verrà effettuato mediante versamento sul c/c postale n.216721 intestato all'I.A.C.P. Brindisi - Servizio Cassa DD. e PP. alienazione stabili. -----

A garanzia del pagamento delle suddette rate e così per un totale importo di L.1.343.445 (Lire UNMILIONETRECENTOQUARANTATREMILAQUATTROCENTOQUARANTACINQUE), comprensivo degli interessi al tasso del CINQUE PER CENTO (5,00%) annuo di cui al D.P.R. 17.1.1959 n.2 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà



iscritta a favore dell'Istituto alienante ipoteca legale ai sensi dell'art.2834 del codice civile. -----

ART.3 - L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e perciò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione. -----

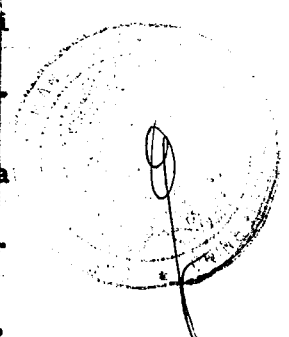
ART.4 - Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della Legge 8.8.1977 n.513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento. -----

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale potrà esercitare entro SESSANTA (N.60) giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e con le modalità previste dall'art.28 della Legge 8.8.1977 n.513. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. -----

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. -----

ART.5 - Ai sensi dell'art.28 della Legge 8 agosto 1977 n.513, -----



l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi. -----

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. -----

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio.-----
Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi alla scadenza, tacitamente prorogato. -----

E' vietata ogni forma di cessione dell'alloggio a titolo gratuito se non venga preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai comma precedenti. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti comma nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. -----

ART.6 - L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in

proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente Pubblico. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla. -----

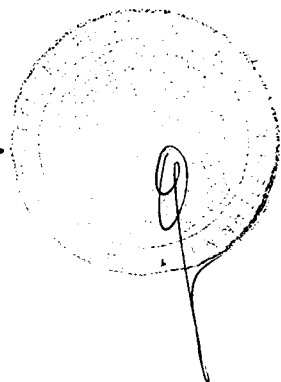
ART. 7 - Verificandosi le condizioni previste dal codice civile, l'Istituto promuoverà la costituzione del condominio. ---

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini. -----

Fino a che il condominio non sia stato formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale l'acquirente si impegna a corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali di amministrazione e manutenzione afferenti l'alloggio venduto e le parti di uso comune, suscettibile di variazioni annuali. -----

In particolare, per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria esse saranno così regolate: -----

a) Per gli interventi di manutenzione ordinaria, al pari degli assegnatari in locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, dovrà essere corrisposta da parte dell'acquirente una quota che sarà comunque fissa, senza obbligo alcuno di rendicon-



to nè conseguentemente di conguaglio sia a debito che a credito da parte dell'Istituto, nemmeno al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto stesso. ---

Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno assicurati secondo quanto previsto dal Regolamento di Inquilinato. -----

b) Per gli interventi di amministrazione straordinaria, l'Istituto venditore, sentito il parere degli acquirenti gli alloggi costituenti lo stabile, farà conoscere il tipo e la consistenza

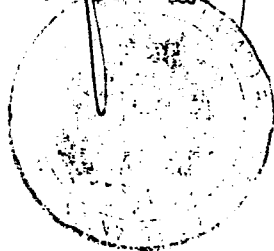
dell'intervento manutentivo straordinario deciso, le modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la conseguente ripartizione delle spese pro-quota nonché le modalità di pagamento, mentre l'acquirente si obbliga al preciso adempimento di quanto dovuto per la sua parte secondo quanto gli sarà richiesto dall'Istituto stesso. -----

Saranno inoltre a carico dell'acquirente tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposte e sovraimposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascensore, portierato, pulizie, consumo energia elettrica per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte. Dette spese verranno ripartite tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile stesso per la parte spettante a

Utile Nota

Maizze e Azioff

Not. Geo. [illegible]



ciascun alloggio e versate all'Istituto con il pagamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto. -----

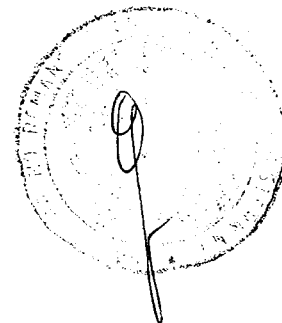
L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere, per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose e/o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completamente assunta dagli acquirenti in conformità all'obbligo di provvedere alle riparazioni medesime. -----

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile, salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto. -----

Dalla data di formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso, il quale peraltro designerà, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'amministratore. -----

Da tale data le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente. -----

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale



ristrutturazione dello stabile, nonchè ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile. -----

ART.8 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla Legge 8 agosto 1977 n.513, alla Legge 5 agosto 1978 n.457 nonchè alla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili. -----

ART.9 - Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente. -----

ART.10 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio come segue: -----

- quanto all'Istituto nella propria Sede in Brindisi alla via Casimiro n.27; -----

- quanto all'acquirente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potrà notificare ogni atto sia giurisdizionale che extra-giurisdizionale. -----

ART.11 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di BRINDISI.-

ART.12 - Le parti richiedono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. e ad INVIM. -----

Le Parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immo-

Elisabetta Neri
Maria Rosa Azzone
Not. Geo. Biondi

biliari di Brindisi a compiere tutte le formalità inerenti e
conseguenti al presente contratto, con rinuncia ad iscrizioni
d'Ufficio e con esonero dello stesso da ogni sua personale
responsabilità al riguardo. -----

Il presente contratto resterà depositato negli atti del Notaio
Cafaro Bruno Romano di Cisternino, che ne autenticherà le firme.

Detto Notaio è autorizzato a rilasciarne copia autentica a
chiunque ne faccia richiesta. -----

Le Parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla
facoltà di richiedere al Notaio depositario la restituzione
del presente contratto. -----

Brindisi li 12.5.1984

Michele Narsi
Maizze Arcangelo

Repertorio n. 9594

Raccolta n. 2426

----- AUTENTICA DI FIRME -----

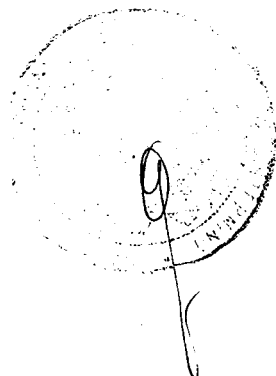
----- Repubblica Italiana -----

Io sottoscritto avv. Bruno Romano CAFARO, Notaio residente in
Cisternino, con studio alla via F. Filzi n. 20, ed iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi; --

----- CERTIFICO -----

che, previa rinuncia delle Parti, di comune accordo tra di loro
e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori: --

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi



domiciliato, per la carica, presso l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi alla via Casimiro n.27, nella spiegata qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto sopra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n.4043 in data 8.2.1983, che, in estratto conforme, trovasi allegata, sotto la lettera "A", al precedente mio atto in data 12.5.1983, registrato in Ostuni il 19.5.1983 al n.381 Mod.II;

2) MAIZZA ARCANGELO, operaio, nato in San Vito dei Normanni il 7 febbraio 1932 ed ivi residente alla via XXV Luglio n.64; ----- delle cui identità personali Io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce alla scrittura innanzi estesa ed a margine dei fogli intermedi e dell'allegato "A", come per legge. -----

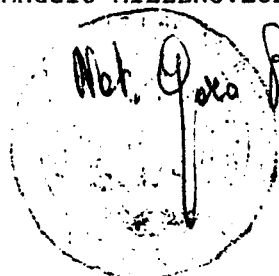
L'I.A.C.P. Brindisi, a mezzo del suo legale rappresentante, rilascia a me Notaio la dichiarazione d'imposta INVIM. -----

I Componenti mi richiedono di tenere la detta scrittura in deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Le parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla facoltà di richiedere la restituzione del presente contratto.---

Brindisi li DODICI MAGGIO MILLENOVECENTOOTTANTAQUATTRO.

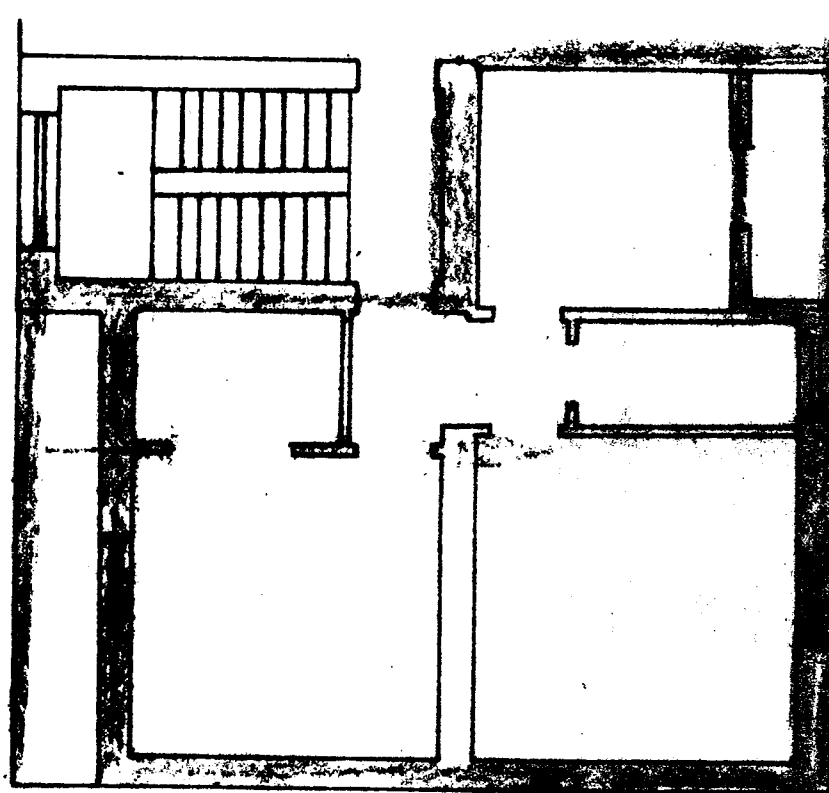
Not. *Giuseppe Rizzo*





CALANO
GIUSEPPE

VIA XXV LUGLIO 64



PIAZZALE IACP

NUOVA COSTRUZIONE

Referencio N. 9594 Allegato "A"

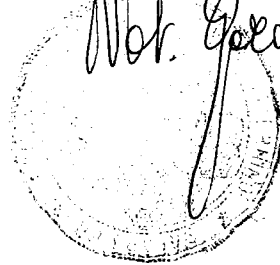
Lelebbe Nocer
Mazze Azconful

Mt. Goro Bateu by

Registrato in Ostuni il 28.5.1984 al n. 553 mod. II

E' copia conforme all'originale, completa di allegato, che
si rilascia alla Parte in carta libera per uso fiscale.

Cisternino li 5.6.1984


Not. Geo. Benucci